



**REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
(ADEGUATO AL D.M. 270/04 E AI DD.MM. 16 MARZO 2007)**

Emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio 2008

e

**modificato con DD.RR. n. 604 del 26 ottobre 2010, n. 305 del 2 ottobre 2013,
n. 487 del 19 ottobre 2023, n. 544 del 22 novembre 2023, n. 509 dell'8 agosto 2024**

PARTE GENERALE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento Didattico di Ateneo, di seguito denominato RDA, in conformità all'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e ai DD.MM. 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università degli Studi della Basilicata, di seguito denominata USB, nonché gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio. Esso consta di una parte generale e di una parte costituita dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a) per corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/04;
 - b) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale e il Diploma di specializzazione, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
 - c) per titoli accademici, il Dottorato di ricerca, rilasciato dopo il corrispondente corso di Dottorato, disciplinato ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e il Master, rilasciato al termine del corrispondente percorso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;
 - d) per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/04;
 - e) per settori scientifico-disciplinari i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai vigenti Decreti Ministeriali;
 - g) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;



- h) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.M. 270/2004;
- i) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- j) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, alla cui acquisizione il corso di studio è finalizzato;
- k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall' USB al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- l) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo.

Art. 3

Strutture primarie e ordinamenti degli studi

1. L'USB si articola in strutture primarie di ricerca e di didattica, denominate Dipartimenti o Scuole, istituite in attuazione dell'art. 2), comma 2-lett. e), della legge 240/2010 e dello Statuto dell'USB.
2. Sono attivate le seguenti strutture primarie:
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali
 - Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale
 - Dipartimento di Scienze di Base e Applicate
 - Dipartimento di Scienze della Salute
 - Dipartimento di Ingegneria.
3. In ogni Dipartimento/Scuola sono istituiti una Commissione paritetica docenti-studenti e uno o più Consigli di corsi di studio. Possono essere istituite, inoltre, una Commissione didattica, alla quale sono attribuite funzioni istruttorie e consultive, e, in concorso con altre strutture primarie, Commissioni didattiche interstruttura.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dovranno essere redatti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dovranno indicare i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento). Dovranno indicare, inoltre, il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale, individuando gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono allegati al presente RDA e ne fanno parte integrante.



5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Art. 4

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano gli aspetti organizzativi dei singoli corsi di studio, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio, su proposta dei Dipartimenti/Scuole, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, e sono emanati con decreto del Rettore.
3. I corsi di laurea e di laurea magistrale che hanno strutture associate sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra le strutture primarie interessate.

Art. 5

Titoli rilasciati dall'USB

1. L'USB rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) Laurea (L)
 - b) Laurea magistrale (LM)
 - c) Diploma di specializzazione (DS).
2. L'USB rilascia altresì i seguenti titoli accademici:
 - a) il Dottorato di ricerca (DR)
 - b) i Master universitari di I e di II livello.
3. Ai sensi dell'art. 6 della legge 341/90, l'USB prevede, inoltre, formazione finalizzata e servizi didattici integrativi. Al termine di queste attività sono rilasciati specifici attestati.
4. L'USB può erogare i percorsi formativi previsti dal D.M. 249/2010 e provvede al rilascio dei relativi titoli.
5. Sulla base di apposite convenzioni, l'USB rilascia i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.



6. L'USB rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 6 Corsi di Laurea

1. La Laurea è conseguita al termine del Corso di Laurea. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali, regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4, del D.M. 270/04.
4. Tutti gli iscritti ai corsi di Laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi.
5. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.
6. Eventuali ulteriori crediti in aggiunta ai 180 CFU di cui al comma precedente possono essere acquisiti con le modalità stabilite nei regolamenti didattici dei corsi di studio, senza concorrere alla votazione finale.
7. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 7 Corsi di Laurea magistrale

1. La Laurea magistrale è conseguita al termine del Corso di Laurea magistrale. A coloro che conseguono la Laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali abbiano conseguito la laurea



secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica.

2. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti, ovvero 300 crediti per la Laurea magistrale a ciclo unico. La durata normale del Corso di Laurea magistrale è di due anni; la durata normale del Corso di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque anni. Per il conseguimento della Laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, la quale può essere redatta anche in lingua straniera secondo quanto previsto nei Regolamenti di Corso di Studio.
4. Eventuali ulteriori crediti in aggiunta ai 120 o 300 CFU di cui al comma precedente possono essere acquisiti con le modalità stabilite nei regolamenti didattici dei corsi di studio, senza concorrere alla votazione finale.
5. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 8

Corsi di specializzazione

1. Il Diploma di specializzazione è conseguito al termine del Corso di specializzazione.
2. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
3. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei Decreti Ministeriali di riferimento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 9

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dalla vigente normativa in materia. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca, compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di laurea (conseguita ai sensi degli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/99), di laurea specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99), di laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04),



di analogo titolo di studio conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

3. Le attività formative previste nel corso di dottorato di ricerca sono disciplinate in un apposito regolamento.

Art. 10

Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente

1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 4/99, l'USB attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali rilascia i Master universitari di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. Le attività formative previste nel corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 11

Crediti Formativi Universitari

1. Al credito formativo universitario, denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo Regolamento di Corso di Studio. Tale frazione, comunque, non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. Il Regolamento di Corso di Studio può prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
6. Il Regolamento di Corso di Studio può prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di crediti in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale, secondo le modalità stabilite nel regolamento studenti.



7. I Regolamenti dei corsi di studio possono prevedere e disciplinare percorsi personalizzati, anche differenziati per durata degli studi, in base al tempo che il singolo studente intende dedicarvi.
8. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 12

Riconoscimento dei crediti

1. Gli organi didattici competenti, nei regolamenti dei corsi di studio, determinano i criteri generali per il passaggio di corso richiesto da studenti nell'ambito dello stesso ateneo o di altro ateneo, anche sulla base di intese tra una pluralità di Dipartimenti/Scuole, garantendo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di studio svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo nel caso in cui il corso risulti accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.
3. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'USB stipula convenzioni ed accordi in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.
4. In caso di trasferimento dello studente da atenei non convenzionati, i Dipartimenti/Scuole che accolgono lo studente, in tutti i casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, possono disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.
5. I Dipartimenti/Scuole possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma 4.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari o titoli equipollenti in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
7. L'USB può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ed altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione una università abbia concorso. Il



riconoscimento dei crediti riferibili a conoscenze e abilità professionali è regolato da specifiche convenzioni, stipulate sulla base di apposito regolamento. I criteri per il riconoscimento di tali crediti nonché il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili sono definiti nei Regolamenti di Corso di Studio. Tale numero non può essere comunque superiore a 12 crediti, complessivamente tra le lauree e le lauree magistrali.

8. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, i Dipartimenti/Scuole possono abbreviare la durata del corso di studio.

Art. 13

Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per l'iscrizione a un Corso di Laurea, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti di Corso di Studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato accademico.
4. Per essere ammessi a un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
5. Nel caso di Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, il Regolamento di Corso di Studio, definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione, verificata con le modalità stabilite nel medesimo regolamento.
6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, viene consentita l'ammissione ad un Corso di Laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, sempre che ciò sia esplicitamente previsto dai Decreti Ministeriali e comunque soltanto per i corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui



all'articolo 11, comma 7, lettera a) del D.M. 270/04, per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

7. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme di legge o di direttive dell'Unione Europea i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
8. Nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, il riconoscimento della idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi di studio, è deliberato dal Senato accademico, sentiti i Dipartimenti/Scuole competenti.

Art. 14

Istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione dei corsi di studio

1. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'USB, su proposta delle strutture primarie e acquisito il parere del Senato accademico, delibera sull'istituzione, attivazione, disattivazione o soppressione dei corsi di studio, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nel caso di disattivazione o soppressione di un corso di studio, è garantita agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo. Gli studenti potranno, altresì, optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, secondo le modalità previste dai relativi regolamenti didattici.

Art. 15

Programmazione, coordinamento della didattica e attribuzione dei compiti didattici

1. L'attività didattica, in conformità alle norme di legge e allo Statuto dell'USB, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei diritti degli studenti, viene programmata e coordinata in vista di finalità molteplici:
 - a) garantire la qualità dell'azione didattica;
 - b) favorire il conseguimento dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti, senza venire meno all'obiettivo della qualità didattica;
 - c) realizzare l'ottimale utilizzazione dei docenti per un equilibrato rapporto docenti/studenti;
 - d) aiutare lo studente, durante lo svolgimento del corso di studio, a superare eventuali difficoltà, avvalendosi tra l'altro di attività di orientamento e di tutorato all'uopo istituite.
2. I Consigli dei Dipartimenti/Scuole sono deputati alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, nonché alla individuazione della singola persona che assume la responsabilità per ogni attività didattica.
3. Entro la data fissata dal Senato accademico, compatibile con la normativa vigente, i Consigli dei Dipartimenti/Scuole, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è



deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano le relative attività didattiche. Essi stabiliscono, in particolare, le modalità di copertura degli insegnamenti; provvedono, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, all'attribuzione dei compiti didattici, organizzativi e istituzionali ai professori di ruolo e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di tutorato e di orientamento.

4. I professori e ricercatori assolvono il proprio impegno didattico esercitando i compiti loro assegnati, prioritariamente, nell'ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio dei master e dei dottorati di ricerca, garantendo primariamente il soddisfacimento delle esigenze del Dipartimento/Scuola di appartenenza e, secondariamente, quello degli altri Dipartimenti/Scuole dell'USB.
5. Le attività di insegnamento di ciascun anno accademico, per tutti i Dipartimenti/Scuole, si articoleranno, per i corsi attivati ai sensi del D.M. 270/04, in semestri o annualità e, per i corsi attivati ai sensi del D.M. 509/99, secondo i calendari definiti da ciascun Dipartimento/Scuola.
6. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, attività integrative, prove in itinere e di valutazione del profitto è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° settembre e il 31 luglio successivo. In tale periodo possono svolgersi anche attività di orientamento, di preparazione e di sostegno degli insegnamenti ufficiali.
7. I docenti rendono pubblici gli orari delle proprie attività didattiche e del ricevimento degli studenti. Tali attività si svolgono, di norma, nell'arco di almeno tre giorni la settimana, salvo diversa e motivata deliberazione dei Dipartimenti/Scuole, sentite le Commissioni paritetiche docenti-studenti.
8. Il docente, entro la data fissata dal Senato accademico, compatibile con la normativa vigente, deve predisporre il programma dell'insegnamento, anche in lingua inglese, con le informazioni richieste per la redazione del Diploma Supplement, utilizzando obbligatoriamente l'apposito modulo.
9. I Dipartimenti/Scuole deliberano le modalità di copertura degli insegnamenti nel caso in cui il docente titolare si assenti per cause di forza maggiore, motivi di salute o comprovati impegni scientifici o istituzionali, per un periodo di tempo superiore al 20% della durata degli insegnamenti.
10. I docenti devono riportare su appositi registri le date in cui hanno svolto le lezioni, esercitazioni o attività di laboratorio, con le indicazioni degli argomenti trattati. Tali registri, che costituiscono documentazione dell'attività didattica, devono essere consegnati presso la segreteria del Dipartimento/Scuola al termine dell'anno accademico.
11. I Dipartimenti/Scuole possono svolgere, nel periodo definito nel comma 6, attività formative finalizzate e servizi didattici integrativi, ai sensi dell'art. 6 della Legge 341/90; possono, altresì, essere svolti corsi finalizzati al conseguimento dei diplomi di Tecnico superiore relativi alle figure previste dal DPCM 25 gennaio 2008. Tali corsi sono disciplinati da un apposito regolamento.



12. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono, di norma, sdoppiati quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 12, comma 6, della Legge n. 341/90. I criteri per lo sdoppiamento degli insegnamenti e per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Consigli dei Dipartimenti/Scuole.
13. E' consentito ricorrere alla mutuaione tra insegnamenti attivati presso altri corsi di studio, purché appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare, previo accertamento della coerenza con i percorsi didattici ai quali devono servire, sentito il docente titolare. La mutuaione è deliberata dal Consiglio del Dipartimento/Scuola, nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di studio del medesimo Dipartimento/Scuola. Qualora la mutuaione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento/Scuola, è richiesto il nulla osta di quest'ultima. Ulteriori specificazioni sulla disciplina delle mutuaioni possono essere stabilite dai Consigli dei Dipartimenti/Scuole.

Art. 16

Manifesto annuale degli studi

1. Il Manifesto degli studi è deliberato dal Senato accademico entro la data da questi prefissata, compatibile con la normativa vigente, su proposta dei Dipartimenti/Scuole. Nel Manifesto sono definiti i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti. Sono, altresì, riportate le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato fissato un numero massimo di iscritti; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa in vigore, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, i Dipartimenti/Scuole provvedono a indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le predette prove si svolgono sotto la responsabilità del Dipartimento/Scuola competente, nel rispetto della normativa nazionale vigente. Le graduatorie, sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione, sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre 8 (otto) giorni dallo svolgimento delle prove.

Art. 17

Pubblicità delle attività didattiche

1. L'Offerta Formativa dell'USB è resa pubblica nella Banca Dati dell'Offerta Formativa del MiUR, con le modalità fissate dalla normativa vigente.
2. L'USB, inoltre, individua ulteriori forme e strumenti di promozione e diffusione dell'Offerta Formativa, nonché di ogni informazione concernente l'organizzazione didattica.
3. Per ogni attività didattica offerta dall'USB vengono rese pubbliche la struttura e/o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
4. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dai Dipartimenti/Scuole, quali gli orari di ricevimento dei docenti, i calendari didattici, delle prove



di valutazione del profitto e delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, sono resi pubblici mediante affissione in appositi Albi e mediante altre forme e strumenti, anche telematici.

5. L'USB pubblica, a cura degli uffici amministrativi competenti, una guida pratica per gli studenti contenente informazioni sullo svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai corsi di studio.

Art. 18 Attività di Tirocinio

1. La gestione delle procedure amministrative per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, disciplinate in apposito regolamento di Ateneo, è demandata alla Struttura di Ateneo a ciò dedicata.
2. La disciplina degli aspetti didattici inerenti i tirocini formativi e di orientamento è demandata ai Dipartimenti/Scuole in uno o più regolamenti, a seconda delle specificità dei singoli corsi di studio

Art. 19 Prove di valutazione del profitto

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di svolgimento delle prove di valutazione del profitto. I Dipartimenti/Scuole stabiliscono il calendario delle prove di valutazione. Queste si svolgono sotto la responsabilità del Presidente della Commissione di valutazione e possono prevedere forme articolate d'accertamento, eventualmente composte da prove successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque con un controllo finale. Le prove orali devono essere svolte in forma pubblica, anche tramite l'uso di nuove tecnologie digitali. Per le prove scritte deve essere garantita, agli interessati, la possibilità di prendere visione degli elaborati dopo che i risultati siano stati resi noti.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento delle prove di valutazione o di altra forma di verifica del profitto.
3. La Commissione di valutazione del profitto è nominata dal responsabile del Dipartimento/Scuola, su proposta dei docenti titolari dell'insegnamento. Essa è presieduta dal docente titolare e ne possono far parte docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini; ne possono, inoltre, far parte i cultori della materia, la cui nomina, ad opera del responsabile del Dipartimento/Scuola, è regolata da criteri definiti dai Dipartimenti/Scuole. La Commissione di valutazione è formata da almeno due membri, tra tutti quelli sopra citati, incluso il Presidente. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, questi è sostituito da un altro docente dello stesso settore o di settore affine, nominato dal Direttore del Dipartimento/Scuola.
4. Il voto è sempre espresso in trentesimi. Ai fini del superamento della prova di valutazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. In aggiunta al punteggio massimo di 30/30 può essere attribuita la lode. L'esito positivo della prova di valutazione del profitto è riportato



sul verbale d'esame, redatto con apposita procedura informatica, e sul libretto d'iscrizione dello studente. Il verbale di esame deve essere redatto con apposita procedura informatica, salvo casi di forza maggiore opportunamente motivati.

5. La validità dei verbali degli esami di profitto è garantita dalla firma del Presidente e di almeno un membro della commissione. In caso di accettazione del voto di profitto proposto, lo studente è tenuto a sottoscrivere il verbale di esame. La procedura di chiusura dei verbali deve essere effettuata al termine dell'appello.

Art. 20 **Prova finale**

1. Le modalità di svolgimento e il numero di appelli della prova finale per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'USB sono fissati nel Manifesto annuale degli studi.
2. Per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito, rispettivamente, 180, 120 e 300 crediti formativi universitari, distribuiti secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti formativi universitari determinati dai Decreti Ministeriali di riferimento.
Per il conseguimento dei titoli di master di I e di II livello, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti formativi universitari stabilito nei relativi regolamenti didattici, in misura comunque non inferiore a 60.
3. Nel caso in cui la prova finale preveda la discussione di una tesi, specifiche norme regolamentari redatte dalle strutture primarie ne stabiliscono le modalità di assegnazione, di svolgimento e di valutazione, fissando inoltre il termine per il suo deposito presso i competenti uffici. Tale termine non può essere comunque inferiore a 7 (sette) giorni dalla data stabilita per la discussione della prova finale. Tali norme stabiliscono, altresì, i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
4. La prova finale di laurea e di laurea magistrale è sostenuta innanzi a una Commissione giudicatrice composta da almeno 7 componenti, di cui almeno 4 devono essere docenti strutturati (professori di ruolo e ricercatori universitari). La prova finale di diploma di specializzazione e di master di I e di II livello è anch'essa sostenuta innanzi a una Commissione giudicatrice composta da almeno 5 componenti scelti tra i titolari di moduli di insegnamento attivati nel corso di master o nella Scuola di Specializzazione.
5. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento/Scuola cui afferiscono i corsi di studio ed è presieduta dal professore di ruolo designato con l'atto di nomina.
6. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi sia per la laurea sia per la laurea magistrale. La prova finale si intende superata se lo studente consegue la votazione minima di 66/110. La commissione può concedere la lode all'unanimità.
7. La votazione della prova finale per il diploma di specializzazione e per i master di I e di II livello è stabilita dal regolamento di ateneo in materia.



Art. 21

Attività di tutorato, orientamento e placement

1. Il servizio per il coordinamento delle attività di orientamento è garantito da una Struttura di Ateneo, le cui modalità di funzionamento sono normate da un apposito regolamento.
2. I Dipartimenti/Scuole, anche con il supporto della predetta Struttura, assicurano forme di orientamento e di tutorato finalizzate a:
 - a) fornire informazioni sull'offerta e sui servizi didattici dei Dipartimenti/Scuole;
 - b) promuovere una proficua partecipazione dello studente alla vita universitaria in tutte le sue forme;
 - c) assistere lo studente nella risoluzione di problemi connessi al suo percorso formativo;
 - d) orientare lo studente nelle scelte di studio.
3. Anche al fine di conseguire gli scopi indicati al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 341/90 e dalla legge 170/03, i Dipartimenti/Scuole possono avvalersi dell'opera di studenti e di dottorandi di ricerca che abbiano già maturato sufficiente esperienza per l'espletamento di tali compiti. La scelta degli studenti da destinare ad attività di tutorato, che fanno riferimento al docente ed agli organi responsabili delle attività di tutorato, designati dal Consiglio del Dipartimento/Scuola, viene fatta sulla base di un bando redatto con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 13 della Legge n. 390/91.
4. La Struttura di cui al comma 1, in collaborazione con i Dipartimenti/Scuole, garantisce, inoltre, le attività di placement degli studenti e dei laureati mediante attività formative, di comunicazione e di collaborazione e servizio con le imprese e le istituzioni.

Art. 22

Sistema di valutazione della qualità

1. L'USB garantisce il miglioramento continuo della qualità della didattica attraverso un Sistema di assicurazione interna della qualità, cui compete la definizione e l'applicazione di metodologie finalizzate al monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici triennali, nel rispetto dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge 240/2010.
2. Concorrono al Sistema di assicurazione interna della qualità tutti i soggetti, organi e strutture che, ai sensi dello Statuto dell'USB e della normativa vigente, hanno responsabilità in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
3. L'articolazione del Sistema di assicurazione interna della qualità è definita dal Senato accademico.

Art. 23

Corsi di studio interateneo

1. L'USB, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/04, può attivare, mediante Convenzioni, corsi di studio con atenei italiani e stranieri (Corsi di studio interateneo). Nelle Convenzioni si attribuiscono ad uno o più atenei partecipanti la responsabilità amministrativa e la redazione del



regolamento didattico del corso di studio. In quest'ultimo si definiscono, tra l'altro, le norme che regolano il funzionamento delle attività didattiche e si individuano le modalità di rilascio del relativo titolo di studio.

Art. 24

Contemporanea iscrizione

1. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023, secondo quanto previsto dalla legge n. 33/2022 e dai relativi decreti attuativi, è consentita l'iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea e/o di laurea magistrale; è altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione - ad eccezione dei corsi di specializzazione medica - nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM.

Art. 25

Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, come ogni sua successiva modifica, su proposta delle strutture primarie, è deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi. Esso è inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'approvazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Il Regolamento didattico di ateneo è emanato con decreto del Rettore, che ne stabilisce la data di entrata in vigore.
3. Il presente regolamento, come ogni sua successiva modifica, è pubblicato nell'Albo ufficiale dell'Ateneo ed è consultabile sul sito web dell'Ateneo.

Art. 26

Norme transitorie e finali

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio, il Regolamento Studenti e ogni altro regolamento in materia di didattica devono conformarsi al presente RDA.
2. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente RDA, così come per ogni situazione che, pur rientrando tra le materie di pertinenza dello stesso, non sia da questo esplicitamente prevista, è competente il Senato accademico.
3. L'USB assicura agli studenti già iscritti ai corsi di studio, alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti. Assicura, altresì, la possibilità per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti, valutando, ai fini dell'opzione,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

in termini di crediti formativi universitari, le diverse attività didattiche formative già svolte. Tale disciplina è materia dei Regolamenti di Corso di studio.

4. Nelle more del completamento dell'informatizzazione delle procedure di verbalizzazione delle prove di valutazione del profitto, di cui all'art. 19 del presente regolamento, il Presidente della Commissione trasmette la documentazione relativa alla prova di valutazione agli uffici che curano le carriere degli studenti entro 7 (sette) giorni dalla data di chiusura dell'appello d'esame.
5. Con l'entrata in vigore del presente RDA cessano di avere efficacia tutte le norme con esso in contrasto.